

Linee guida per gli STATUTI

della PROVINCIA ITALIANA “SAN FRANCESCO D’ASSISI” O.F.M.Conv.

Proemio

La PROVINCIA ITALIANA DI SAN FRANCESCO D’ ASSISI DEI FRATI MINORI CONVENTUALI, eretta ufficialmente con il Capitolo Provinciale Ordinario il 24 Aprile 2017, geograficamente comprende le regioni delle Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna, la Repubblica di San Marino ed è presente con Delegazione in Cuba. Appartiene alla Provincia la Custodia di San Bonaventura del Brasile. Fanno parte della Provincia gli enti morali:

Provincia Lauretana delle Marche dei Frati Minori Conventuali;

Provincia Toscana delle Sacre Stimmate di San Francesco dei Frati Minori Conventuali;

Provincia Romana dei Santi Pietro e Paolo e San Bonaventura dei Frati Minori Conventuali;

Provincia del Santissimo Crocifisso di Sardegna dei Frati Minori Conventuali;

Provincia Umbra di San Francesco dei Frati Minori Conventuali.

Altri enti morali con personalità giuridica, facenti parte dalla Provincia Italiana di San Francesco d’Assisi, sono elencati nel n. 72 § 2 e 3 dei presenti Statuti.

La Provincia è retta dalle norme del Codice di Diritto Canonico, dalla Regola, dalle Costituzioni, dagli Statuti generali dell’Ordine e da questi Statuti provinciali.

L’approvazione degli Statuti Provinciali, come la loro promulgazione, revisione, abrogazione e relativa dispensa sono disciplinate a norma delle Costituzioni (Cost. 22 § 1, 2 e 3; 141 § 1).

L’interpretazione autentica degli stessi, fuori del Capitolo Provinciale, compete al Ministro provinciale con il suo Definitorio, con validità fino al Capitolo Provinciale successivo.

Capitolo I

LA VITA EVANGELICA DEI FRATI

1. Il Vangelo è la fonte primaria dell'ispirazione, della vita e della missione dei frati infatti San Francesco afferma che “la Regola e la vita dei Frati Minori è questa, cioè osservare il santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo, vivendo in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità” (Rb 1: FF 75).
2. Oltre ai tre voti, i principi evangelici e carismatici dei frati sono soprattutto la fraternità e la minorità.
3. Ogni frate, discepolo di Cristo e seguace di San Francesco, è chiamato a:
 - a) amare Dio con amore e cuore indiviso;
 - b) conformarsi a Cristo Signore;
 - c) amare con amore filiale l'Immacolata Madre di Dio;
 - d) amare il prossimo come se stessi annunciando e promuovendo la pace;
 - e) servire Dio e il prossimo con uno stile di vita sobrio.

Capitolo II

LA VITA DI UNIONE CON DIO

4. La fraternità stabilisca l'orario quotidiano della preghiera e della meditazione comunitarie da non sacrificare a fronte delle attività pastorali, per garantire il primato di Dio nella vita di ogni frate.
5. § 1. Ogni fraternità faccia periodicamente il ritiro spirituale durante il quale i frati dedicheranno tempo ed attenzione alla revisione della vita spirituale propria e della comunità. Il ritiro non venga omissso.
 - § 2. Per i tempi di penitenza ci si attenga alle disposizioni del nostro Ordine (Cost. 85) e alle indicazioni del Ministro provinciale con il suo Definitorio.
 - § 3. Ogni frate di voti perpetui potrà celebrare o far celebrare mensilmente due Messe secondo le proprie intenzioni.

Capitolo III

LA VITA FRATERNA IN COMUNITÀ

6. I frati coltivino un vivo senso di appartenenza alla comunità locale, alla più ampia famiglia che è la fraternità provinciale e all'Ordine; partecipino alla loro vita e seguano con interesse le opere provinciali.

7. L'organo ufficiale di informazione è il *Bollettino della Provincia* che funge da strumento di comunicazione tra il centro della Provincia e i conventi.

8. I frati, in spirito di obbedienza, si mostrino disponibili al cambiamento di sede, specialmente dopo una prolungata permanenza nello stesso convento.

9. Ogni comunità, in spirito di accoglienza, aiuti i singoli frati ad un sereno inserimento nella fraternità e nell'attività apostolica. Particolare riguardo si abbia verso i frati ammalati e anziani, contribuendo alle spese necessarie per la loro accoglienza nelle infermerie provinciali.

10. All'inizio del Quadriennio, ogni fraternità elabori il progetto comunitario da verificare a conclusione di ogni anno.

11. § 1. Il Capitolo conventuale abbia una frequenza adeguata alla vita della comunità e sia dedicato non solo alla progettazione e all'amministrazione, ma anche alla formazione e alla verifica della vita fraterna.

§ 2. Durante il Capitolo conventuale si dia spazio alla parte spirituale e alle informazioni più importanti che provengono dal centro dell'Ordine, dalla Provincia e dalla Chiesa locale.

§ 3. I frati della comunità possono chiedere la convocazione del Capitolo conventuale.

12. Il consenso del Capitolo conventuale è richiesto nei seguenti casi (cfr. Cost. 203,2):

- Per impegni di ministero e di lavoro per un tempo determinato (cfr. Cost. 143, 2-3);
- Per le proposte di assunzioni e i licenziamenti del personale del convento;
- Per spese straordinarie, secondo quanto stabilito nei presenti Statuti al n. 71 § 1-2
- Per impegni di affitto o di utilizzo temporaneo dei locali del convento, tenute presenti le competenze del Ministro provinciale e del suo Definitorio (cfr. Stat. Gen. 58).

13. § 1. Ogni frate usufruisca annualmente di un adeguato periodo di riposo, in accordo con le esigenze della fraternità, che non superi tre settimane. La comunità provveda i mezzi secondo le necessità, nello spirito della povertà e delle condizioni di vita del contesto sociale.

§ 2. Mensilmente ogni frate può disporre di una giornata libera.

14. Ogni comunità abbia cura di conservare il necrologio della Provincia, facendo memoria dei frati defunti.

15. § 1. Per ogni frate defunto si celebri nel suo Convento una Messa; ogni sacerdote della Provincia celebri una Messa di suffragio. I frati non sacerdoti partecipino alla Messa esequiale comune oppure ad un'altra Messa.

§ 2. I frati vengano informati tempestivamente della morte dei genitori di un confratello. Nella comunità alla quale egli appartiene ogni sacerdote applichi una Messa di suffragio. Nelle altre comunità venga applicata una sola Messa (cfr. Cost. 102,4; Stat. Gen. 43,3).

Alla morte dei genitori di un frate non più in vita, si applichi una Messa per ogni convento.

16. § 1. I frati non siano titolari di automobili, conti correnti, libretti bancari e postali, salvo incarichi particolari e casi di necessità autorizzati dal Ministro provinciale con conti correnti di passaggio cointestati con il Legale Rappresentante

§ 2. I singoli frati non contraggano mutui o prestiti personali.

17. L'assunzione di incarichi in ambito ecclesiastico o civile da parte di un frate sia autorizzata dal Ministro provinciale.

Capitolo IV

LA FORMAZIONE DEI FRATI

TITOLO I - LA PASTORALE DELLE VOCAZIONI

18. § 1. *“L’animazione vocazionale, pur essendo rivolta a tutti, trova il suo spazio privilegiato nella pastorale rivolta ai giovani e ai ragazzi. Essi sono aperti e sensibili alla situazione di ingiustizia, sfruttamento e di “non senso” della società d’oggi come anche ai valori del Vangelo. Tale animazione però non può essere staccata da tutta la pastorale d’insieme della Chiesa locale”* (Discepolato Francescano n. 52).

§ 2. Responsabile dell’animazione vocazionale è il Ministro provinciale, attraverso la collaborazione della Commissione per la “Pastorale giovanile e l’animazione vocazionale”.

§ 3. La Provincia svolge la Pastorale vocazionale attraverso:

- i singoli frati;
- le singole comunità religiose;
- gli animatori vocazionali che operano nelle diverse aree geografiche della Provincia;
- la Commissione di pastorale giovanile e animazione vocazionale.

19. § 1. La Commissione e gli animatori di pastorale giovanile e vocazionale mantengano frequenti contatti con gli uffici nazionali e diocesani della pastorale giovanile e con il Centro Francescano Giovani di Assisi, prendendo parte alle iniziative di formazione degli operatori pastorali e alle attività in programma. Gli animatori vocazionali e gli operatori della pastorale giovanile si incontrino periodicamente per una più efficace e unitaria azione pastorale.

§ 2. La Provincia abbia cura di individuare alcuni conventi adatti ad accogliere coloro che volessero conoscere la vita di consacrazione a Dio.

§ 3. I frati collaborino e accompagnino l’azione degli incaricati nella pastorale giovanile e vocazionale con la preghiera, la vita di fraternità, la testimonianza gioiosa della propria scelta e con la disponibilità alla celebrazione del sacramento della riconciliazione e alla direzione spirituale.

TITOLO II – LA FORMAZIONE INIZIALE

20. Nella formazione alla vita religiosa si tengano presenti i documenti che la Chiesa e l'Ordine hanno emanato, in special modo il Discepolato Franciscano e le norme vincolanti della FIMP.

21. § 1. Il Postulato è il periodo di formazione in cui vengono preparati al noviziato i candidati alla vita religiosa.

§ 2. Il progetto formativo della Provincia preveda un congruo periodo di accompagnamento vocazionale per coloro che sono orientati alla vita religiosa. Normalmente tale cammino di orientamento dura almeno un anno e si svolge nell'ambiente di vita dei candidati, con periodi di permanenza nelle comunità di accoglienza.

§ 3. Una volta maturata la decisione vocazionale, i candidati iniziano il Postulato che, normalmente, deve durare due anni (Cost. 33,2). Il Ministro provinciale può prolungare tale periodo, dopo aver valutato insieme ai formatori le particolari esigenze dei singoli. La casa di Postulato della Provincia si trova presso il Convento di San Giuseppe da Copertino in Osimo (An).

22. § 1. Per l'ingresso in Postulato si adottino le indicazioni dei documenti della Chiesa e dell'Ordine. Vengano richiesti i seguenti documenti: certificato di battesimo e cresima; stato libero; titoli di studio; eventuale curriculum professionale; certificato penale e carichi pendenti; certificato di sana e robusta costituzione psico-fisica e, eventualmente, il certificato di sospensione lavorativa. Si chieda, inoltre, una lettera di presentazione del Parroco o della persona che ha seguito il candidato nel cammino di fede.

§ 2. Il candidato presenti domanda scritta al Ministro provinciale, nella quale manifesti l'intenzione di voler intraprendere liberamente un cammino intenso di verifica vocazionale.

23. L'ammissione all'Ordine avviene con l'ingresso in Noviziato, dopo il completamento del periodo di Postulato. Il Noviziato si svolge presso le case dell'area FIMP a ciò deputate.

24. Per il Noviziato, oltre ai documenti previsti dal diritto comune (cfr. CIC 645,1 e Cost. 33,1), sono richiesti i seguenti documenti:

- la relazione positiva del Rettore del Postulato;
- il voto favorevole del Definitorio Provinciale.

25. L'aiuto psicologico va considerato integrativo del normale aiuto spirituale personale, sia nella fase di discernimento, sia in quella di accompagnamento e crescita vocazionale.

26. § 1. I voti temporanei sono emessi con durata annuale; sono rinnovabili su richiesta dell'interessato e in base alla verifica dei superiori e degli educatori fino alla professione perpetua, ma non oltre i sei anni (Cost. 35; 42, 1).

§ 2. La formazione umana, carismatica, filosofica e teologica dei frati sarà curata con la massima attenzione presso Case di formazione e/o Istituti a ciò deputati.

§ 3. Tutti i frati che si preparano al presbiterato curino particolarmente l'approfondimento della tradizione francescana, filosofica, teologica e della cultura contemporanea.

§ 4. I frati di voti temporanei non orientati al presbiterato proseguano la loro formazione umana, spirituale, culturale e pastorale per almeno un quadriennio.

§ 5. I frati che dimostrano particolari capacità e attitudini, siano invitati a conseguire ulteriori gradi accademici per garantire alla Provincia una maggiore qualificazione della vita spirituale, culturale e pastorale tenendo conto delle opere proprie della Provincia.

27. § 1. La preparazione immediata alla professione perpetua venga compiuta secondo le modalità proposte dalla FIMP, con la partecipazione al mese di "secondo noviziato", sotto la guida dei responsabili nominati dalla FIMP, in una forte esperienza di preghiera, di vita fraterna e di rilettura dei valori della vita consacrata.

§ 2. Dopo la professione perpetua, i frati vengano inseriti dal Ministro provinciale in una comunità della Provincia dove, sotto la responsabilità di un frate incaricato dal Provinciale e dal Definitorio, in accordo col guardiano della comunità, siano aiutati per almeno un quinquennio nella loro formazione e nell'inserimento nella vita della Provincia.

TITOLO III - LA FORMAZIONE CONTINUA

28. I frati proseguano "l'itinerario della interiorizzazione dei valori evangelici intrapreso durante il periodo della formazione iniziale" (Cfr. Il Discepolato Francescano, n. 102), e

si impegnino a trovare un tempo adeguato per coltivare la vita nello Spirito, la dimensione umana, fraterna, carismatica, culturale e ministeriale. Si tenga presente, inoltre, quanto stabilito in tema di formazione dal Progetto Provinciale Quadriennale.

29. Primo responsabile della formazione continua è il Ministro provinciale. Egli si avvarrà dell'aiuto della Commissione provinciale per la Formazione. Nella comunità locale è il guardiano il promotore e animatore della formazione continua dei frati.

30. Le comunità e i singoli frati sappiano valorizzare responsabilmente le occasioni e le iniziative di formazione offerte dall'Ordine e dalla Commissione provinciale per la Formazione, dalla vita comunitaria e dalla Chiesa locale. Vengano, pertanto, valorizzati i corsi di formazione, i capitoli provinciali spirituali, le proposte del Progetto Provinciale Quadriennale, gli esercizi spirituali, il capitolo conventuale, quali momenti obbligatori di formazione continua.

31. Ogni convento disponga di una biblioteca adeguata alle necessità della formazione e dell'aggiornamento. Essa sia curata da un frate scelto nel capitolo conventuale.

Capitolo V

LA MISSIONE DEI FRATI

TITOLO I - ORIENTAMENTI DELL'ATTIVITÀ APOSTOLICA

32. La vocazione francescana richiede che la vita conventuale sia strutturata in modo da favorire il servizio alla Chiesa e l'apertura al mondo, in spirito di fraterna comunione con gli uomini del nostro tempo.

33. Ogni fraternità della Provincia partecipi alla vita e alle iniziative della Chiesa locale; programmi le attività in armonia con le direttive pastorali diocesane; mantenga rapporti fraterni col clero diocesano e con le altre comunità religiose; curi il collegamento con il segretariato CISM.

34. Le nostre case, nel rispetto della clausura e della propria riservatezza, a norma delle Costituzioni, diventino luoghi di comunione con il popolo di Dio; i laici vi trovino la possibilità di pregare insieme e di vivere esperienze di vita fraterna, maturando la loro fede.

TITOLO II - L'ATTIVITÀ MISSIONARIA E LA NUOVA EVANGELIZZAZIONE

35. § 1. Nello spirito del Serafico Padre San Francesco, i frati siano attenti alle esigenze dei tempi e dei luoghi nei quali sono inseriti, in sintonia con le indicazioni della Chiesa universale.

§ 2. Tra le varie forme di annuncio del Vangelo, tipiche della tradizione francescana, si valorizzino le “missioni al popolo”, l’”evangelizzazione di strada” e altre forme di evangelizzazione, debitamente curate e preparate.

36. § 1. Il Ministro provinciale col suo Definitorio e la Commissione per la Missione e le Attività Caritative sensibilizzino e i frati della Provincia e i fedeli laici all’attenzione verso la missione *ad gentes*.

§ 2. Si istituisca il Centro Missionario Provinciale coordinato da un frate nominato dal Ministro provinciale e organizzato secondo un regolamento approvato dal Ministro provinciale col suo Definitorio.

TITOLO III - L’APOSTOLATO NELLE CHIESE CONVENTUALI E NELLE PARROCCHIE

37. Nei santuari, nelle basiliche, nelle chiese conventuali come pure nelle parrocchie annesse ai conventi, il ministero pastorale si svolga, a norma del Diritto, secondo le indicazioni dell’Ordinario del luogo (cfr. CIC 678,1) e secondo le consuetudini proprie dell’Ordine.

38. Nelle nostre chiese si curi particolarmente la vita liturgica (cfr. Cost. 126,1; 129,1-2) e la predicazione (cfr. Cost. 128,1-4) e si attenda al sacramento della riconciliazione (cfr. Cost. 129,3). In tutto si osservi la dottrina della Chiesa e le norme liturgiche e canoniche secondo le indicazioni dell’Ordinario del luogo.

39. § 1. L’accettazione della cura pastorale di una parrocchia – sia in perpetuo che a tempo indeterminato o determinato – spetta al Ministro provinciale con il consenso del Definitorio, sentito il parere del convento interessato e consultato il Ministro generale (cfr. Cost. 147,1; Stat. Gen. 71,1).

§ 2. L’accettazione avvenga sempre tramite stipula di una convenzione con il Vescovo diocesano, a norma del Diritto, delle nostre Costituzioni e degli orientamenti della CISM.

§ 3. Nella convenzione vengano indicati i luoghi e i beni inventariati dati in concessione, le attività da svolgere e gli aspetti economici (cfr. CIC 520,2; cfr Cost. 143,3; 147,2).

40. Nei conventi in cui l'attività preminente è la cura pastorale di una parrocchia, è opportuno che il parroco (o il moderatore nel caso di parrocchia affidata in solido) sia anche il guardiano della comunità. Dove ciò non fosse possibile si determinino le rispettive competenze, a norma del Diritto, in spirito di autentica comunione (cfr. Cost. 147,5-6).

41. Il Ministro provinciale, sentito il Parroco, presenti all'Ordinario del luogo i frati per l'ufficio di vicario parrocchiale.

42. Nell'avvicendamento dei frati impegnati nella cura pastorale di una parrocchia, il Ministro provinciale garantisca la continuità dell'azione pastorale.

TITOLO IV - OPERE APOSTOLICHE DELLA PROVINCIA

43. Il Ministro Provinciale curi, personalmente o tramite un suo delegato, l'assistenza alle comunità delle sorelle clarisse dipendenti dalla propria giurisdizione e agli altri monasteri clariani presenti nella Provincia.

44. Presso le fraternità della Provincia si promuova l'istituzione dell'Ordine Francescano Secolare (OFS), della Gioventù Francescana (GIFRA) e dei gruppi missionari. Alle fraternità OFS e alla GIFRA venga assicurata la cura spirituale tramite assistenti locali e regionali nominati dal Ministro provinciale, sentito il Consiglio OFS delle fraternità locali e in sintonia con le altre famiglie francescane del primo Ordine.

45. Per coltivare un'autentica spiritualità mariana, nello spirito e sull'esempio di San Francesco d'Assisi e di San Massimiliano Kolbe, si alimenti nelle fraternità della Provincia, specie nelle nostre chiese e tra i fedeli affidati alla nostra cura pastorale, il culto alla Vergine Maria e la diffusione della Milizia dell'Immacolata.

46. Si abbia speciale sollecitudine per i santuari affidati alla cura pastorale dei frati.

TITOLO V - GIUSTIZIA, PACE E INTEGRITA' DEL CREATO

47. I frati "memori che il primo apostolato è quello di vivere tra gli uomini una vita evangelica in povertà, semplicità e umiltà" (cfr. Cost. 121,2), sia comunitariamente che

personalmente, adottino uno stile sobrio ed essenziale, privilegiando nel lavoro apostolico forme di genuina fraternità e minorità (cfr. Cost.122,1), prestando volentieri la loro opera a favore delle nuove povertà (handicap, dipendenze, carceri, ecc.). Nella scelta dei mezzi idonei al ministero pastorale, privilegino quelli più poveri e semplici (cfr. Cost. 122,2).

TITOLO VI - PASTORALE DELLE OPERE CARITATIVE

48. I frati, sensibili alle necessità del nostro tempo (cfr. Cost. 125,2), tenendo conto degli insegnamenti della Chiesa e delle indicazioni dell'Ordine, ispirandosi alla radicalità evangelica che contraddistingue la spiritualità del Poverello di Assisi, promuovano in Provincia iniziative di carità.

49. Tra le opere caritative, venga particolarmente curata la "Caritas francescana" nelle nostre chiese o parrocchie, collegata con la Caritas diocesana e regionale. Si favorisca il coinvolgimento di fedeli laici, ai quali sia garantita un'adeguata preparazione spirituale e pastorale.

50. § 1. Sia valorizzata la pastorale carceraria, soprattutto in quegli ambienti ove già i frati operano a servizio degli istituti di detenzione. Si curi la formazione dei frati alla pastorale dei carcerati.

§ 2. Si abbia particolare attenzione per i progetti a favore degli ex carcerati e delle persone in difficoltà.

51. Speciale attenzione si presti agli ammalati negli ospedali e nelle case di cura affidate al nostro servizio pastorale.

52. La Provincia esprime il proprio servizio ai presbiteri e consacrati in difficoltà mediante il progetto "Casa San Tommaso" di Montedinove (Ap).

53. Le opere caritative sono animate e coordinate dalla Commissione provinciale per la missione e le attività caritative.

Capitolo VI

IL GOVERNO DELLA PROVINCIA

TITOLO I - IL CAPITOLO PROVINCIALE ORDINARIO

54. § 1. Il Capitolo provinciale costituisce l'autorità principale della Provincia (cfr. Cost. 156, 2), e la sua celebrazione è il momento più significativo della vita della fraternità provinciale. Scopo principale di ogni Capitolo provinciale è quello di animare, programmare e verificare la vita della Provincia.

§ 2. Tutti i frati della Provincia si sentano impegnati a preparare con responsabilità e spirito di leale collaborazione i lavori capitolari.

§ 3. Per lo svolgimento del Capitolo provinciale ci si attenga al Direttorio per la celebrazione del Capitolo provinciale Ordinario.

55. L'elezione dei delegati al Capitolo provinciale e la determinazione del loro numero, avvengano secondo il sistema dei delegati sia del convento che della Provincia (Stat. gen. 146-147). Il numero totale dei capitolari sia pari a un terzo dei frati di voti perpetui aventi diritto di voto alla data di indizione del Capitolo; se tale numero non può essere diviso in tre parti uguali si arrotondi per eccesso.

56. L'elezione del Ministro provinciale avvenga mediante suffragio diretto per lettera, a norma degli Statuti generali n. 125, §3 b1. Si proceda alla votazione per lettera per un massimo di due scrutini (cfr. Stat. gen. 125, §3 b2).

TITOLO II - IL DEFINITORIO PROVINCIALE

57. Il Definitorio provinciale è costituito da 6 frati Definitori o Assistenti, e viene convocato dal Ministro provinciale con la frequenza che è richiesta dalle necessità della Provincia. L'Economo potrà o meno far parte del Definitorio provinciale.

58. Ogni Definitore può essere incaricato di seguire stabilmente un settore di attività della Provincia.

59. Il Definitorio provinciale, oltre che per trattare le questioni demandate ad esso dalle Costituzioni e dagli Statuti generali, avrà il compito di:

- coadiuvare il Ministro provinciale nel promuovere la vita spirituale e fraterna della Provincia;
- promuovere e verificare l'attuazione del progetto provinciale quadriennale;

- trattare i problemi relativi alla ordinaria e straordinaria gestione e amministrazione delle Case e delle opere della Provincia;
- verificare il lavoro e le proposte delle Commissioni provinciali;
- verificare il percorso formativo di quanti sono nelle case di formazione;
- seguire la vita e le attività delle varie comunità, aiutando i guardiani nel loro compito di animazione e responsabilità nei confronti dei frati loro affidati;
- verificare periodicamente il proprio lavoro.

60. Ogni Definitore si adoperi a studiare personalmente e/o con l'aiuto dei responsabili delle Commissioni le questioni di sua competenza e presentarle, d'accordo con il Ministro provinciale, al Definitorio per le opportune decisioni.

61. Le Commissioni provinciali, a norma delle Costituzioni n. 193, hanno con il compito di coordinare e promuovere le varie opere della Provincia e di attuare il progetto quadriennale.

62. Le Commissioni istituite nella Provincia sono:

- Commissione per la formazione
- Commissione per la pastorale giovanile e l'animazione vocazionale
- Commissione per l'evangelizzazione la promozione umana
- Commissione per la promozione della cultura
- Commissione per la missione e le attività caritative
- Commissione per l'economia
- Commissione per il culto dei santi

63. § 1. I Presidenti delle Commissioni, su proposta del Ministro Provinciale, siano eletti dal Capitolo provinciale per ballottazione (Stat. Gen. 134).

§. 2 Gli altri membri delle Commissioni siano nominati dal Ministro provinciale col suo Definitorio.

64. La **Commissione per la formazione** ha il compito di promuovere la formazione dei frati in ogni tappa della loro vita. In particolare deve:

- accompagnare l'opera dei formatori nella casa di Postulato e nelle comunità della Provincia destinate all'accoglienza di giovani in ricerca vocazionale;
- collaborare col Ministro provinciale per rendere i frati della Provincia consapevoli del fondamentale dovere della formazione continua, sollecitandoli a utilizzare i vari mezzi di formazione messi a loro disposizione;
- coordinare il lavoro formativo promosso dal Ministro con il suo Definitorio all'inizio del quadriennio con iniziative distribuite nel calendario della Provincia;

- elaborare all'inizio dell'anno un programma di iniziative di formazione continua che risponda alle necessità della Provincia; programmare e realizzare iniziative atte ad approfondire la vocazione religiosa-francescana e sacerdotale, la formazione umana, l'aggiornamento teologico e pastorale, l'incontro fraterno tra i frati della Provincia, promuovendo iniziative intercomunitarie e zonali, per categorie particolari, quali i guardiani e i giovani sacerdoti.
- favorire l'informazione dei frati sulle iniziative programmate dalla Provincia e da altri, in particolare quelle promosse dall'Ordine, attraverso la mediazione dei guardiani e segnalare sussidi di formazione e aggiornamento.
- tenere i contatti con le altre Commissioni provinciali per la formazione operanti nell'area FIMP e col Segretario generale per la formazione.

65. La Commissione per la pastorale giovanile e l'animazione vocazionale ha il compito di:

- predisporre un progetto organico di pastorale vocazionale, servendosi dell'aiuto di persone esperte (anche laici) nel campo delle scienze umane e della formazione;
- coordinare l'opera dei singoli animatori che operano sul territorio;
- favorire la formazione degli animatori della pastorale giovanile e vocazionale;
- sollecitare la partecipazione a convegni, corsi, giornate di spiritualità o altre iniziative che si riferiscano a tale compito;
- mantenere e sviluppare la collaborazione con il Centro Franciscano Giovani Assisi (CFGGA) e con i centri di pastorale giovanile delle singole diocesi;
- promuovere e organizzare iniziative vocazionali coinvolgendo le singole comunità della Provincia;
- mantenere una continua collaborazione con la casa di Postulato di Osimo;
- promuovere e sviluppare l'"evangelizzazione di strada", la pastorale universitaria e altre forme di nuova evangelizzazione.

66. La Commissione per l'evangelizzazione e la promozione umana ha il compito di:

- promuovere la sensibilità e l'impegno di ogni frate e dell'intera Provincia in vista dell'evangelizzazione, individuando nuove forme di annuncio;
- favorire la formazione dei frati impegnati in parrocchia in collegamento con il Collegio dei Parroci della FIMP;
- sostenere le attività delle chiese conventuali e dei santuari come luoghi di incontro e di evangelizzazione anche per coloro che si trovano in situazioni di marginalità rispetto alla vita ecclesiale;
- promuovere iniziative di ricerca, di formazione e sperimentazione pastorale nel settore del dialogo interreligioso e interculturale;

- riservare particolare attenzione alla pastorale della vita e della famiglia.

67. La Commissione per la promozione della cultura, ha il compito di:

- studiare e proporre i mezzi idonei per promuovere attività culturali secondo le istanze e le esigenze spirituali proprie del carisma francescano;
- custodire e valorizzare il patrimonio culturale della Provincia;
- individuare e proporre, con l'aiuto di personale esperto, un metodo unitario per la catalogazione del patrimonio librario, archivistico e museale della Provincia;
- coordinare e far conoscere ai frati il lavoro dei vari centri culturali o centri studi esistenti in Provincia;
- curare le pubblicazioni a carattere storico-scientifico edite nel territorio della Provincia.

68. La Commissione per la missione e le attività caritative ha il compito di:

- collaborare all'attività missionaria provinciale, in accordo col centro missionario provinciale e nazionale;
- coordinare le attività caritative e sociali in un progetto unitario di tutte le iniziative che si ispirano alla carità evangelica;
- facilitare nei frati e nelle comunità la formazione ad una cultura dell'accoglienza, della solidarietà e del servizio agli ultimi;
- favorire tra i frati e i fedeli laici stili di vita attenti alla giustizia e alla integrità del creato.

69. La Commissione per l'economia ha il compito di:

- esaminare i principali problemi economici e finanziari della Provincia ed elaborare i principi orientativi per il buon uso dei beni materiali;
- esaminare i progetti di nuove costruzioni o di significative ristrutturazioni edilizie (cfr. Stat. Gen. 56);
- promuovere in Provincia la cultura della legalità nei rapporti di lavoro dipendente e nei rapporti commerciali con terzi;
- aiutare le comunità locali nelle pratiche giuridico-fiscali;
- curare, attraverso gli uffici competenti, l'aggiornamento dell'archivio relativo al patrimonio immobiliare della Provincia;
- esprimere il parere per acquisti o alienazioni di immobili;
- curare, in accordo con le comunità locali, la custodia e la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico;
- formare e aggiornare gli economisti delle comunità della Provincia.

70. La **Commissione per il culto dei santi** è presieduta dal Vice Postulatore e ha il compito di:

- favorire la conoscenza e promuovere il culto dei santi e dei beati della Provincia;
- coordinare le attività dei centri studi legati ai santi della Provincia e organizzare convegni e giornate di studi;
- raccogliere informazioni e dati dei frati morti in fama di santità in vista di un'eventuale apertura della causa di beatificazione;
- collaborare con la Commissione per la promozione della cultura.

TITOLO III - L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI

71. I beni temporali della Provincia siano amministrati secondo le rispettive finalità e le indicazioni programmatiche quadriennali fissate nel Capitolo provinciale (cfr. Stat. Gen. 46).

72. § 1. Il Capitolo provinciale:

- programma l'attività economica di maggiore impegno per il quadriennio futuro (cfr. Cost. 103,1; 141, 2);
- stabilisce le competenze personali del Ministro provinciale (cfr. Cost. 107, 2);
- determina le somme entro le quali opera il Ministro provinciale col suo Definitorio, e il Capitolo conventuale per quanto riguarda lavori, acquisti, debiti.

§ 2. Per spese straordinarie, acquisti, costruzioni o ristrutturazioni il cui costo supera i limiti concessi al Ministro provinciale col suo Definitorio (Cost. 107, 2), si inoltri la richiesta al Ministro generale.

§ 3. Il Capitolo provinciale, su proposta del Ministro provinciale con il suo Definitorio, determini i contributi dovuti alla Provincia da parte delle singole comunità.

73. § 1. In foro civile sono costituiti gli Enti ecclesiastici, di cui rispondono i rispettivi rappresentanti legali, nominati dal Ministro provinciale col suo Definitorio. Essi agiscono su mandato del Ministro Provinciale col suo Definitorio.

§ 2. La Provincia Italiana di San Francesco d'Assisi, canonicamente eretta, ha attualmente i seguenti Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti:

- Provincia Lauretana delle Marche dei Frati Minori Conventuali con sede in Ancona, Via Scale S. Francesco n. 8. Personalità giuridica riconosciuta con R.D. del 24 Gennaio 1935 – n. 1986, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche al n. 76 già presso il Tribunale di Ancona; Cod. Fisc. e Part. IVA 00260600424
- Provincia Umbra di S. Francesco con sede in Perugia, Piazza S. Francesco n. 8. Personalità giuridica riconosciuta con R.D. del 15 Novembre 1933 – n. 1435; Cod. Fisc. 80006850541
- Provincia Toscana delle Sacre Stimmate di S. Francesco con sede in Firenze, Piazza Santa Croce n. 16. Personalità giuridica riconosciuta con R.D. del 13 Luglio 1933; Cod. Fisc. 80032550487; Part. IVA 00488570482
- Provincia Romana dei Santi Pietro e Paolo e S. Bonaventura con sede in Roma, Lungotevere Farnesina n. 12. Personalità giuridica riconosciuta con R.D. del 15 Giugno 1933 – n. 913; Cod. Fisc. 80114170584; Part. IVA 02125071007
- Provincia di Sardegna del SS. Crocifisso con sede in Cagliari, Viale Merello n. 1. Personalità giuridica riconosciuta con R.D. del 6 Febbraio 1933, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 1933 - n. 87; Cod. Fisc. 80000330920; Part. IVA 00354680951.

§ 3. Gli altri Enti con personalità giuridica appartenenti alla Provincia sono:

- Convento dei Frati Minori Conventuali in Osimo con sede in Osimo (An), Piazza Gallo n. 10. Personalità giuridica riconosciuta con R.D. del 22 Settembre 1932 – n. 1395; Cod. Fisc. e Part. IVA 93070580423
- Chiesa Parrocchiale ex Conventuale di S. Francesco in Castelfidardo (Ancona) con sede in Castelfidardo (An), Via G. Mazzini n. 14. Personalità giuridica riconosciuta con D.P.R. del 24 Ottobre 1972 – n. 875; Cod. Fisc. e Part. IVA 80000610420
- Chiesa di S. Francesco in Fermo (Ascoli Piceno) con sede in Fermo (Ap), Largo Mora n. 1. Personalità giuridica riconosciuta con D.P.R. del 3 Giugno 1961 – n. 591; Cod. Fisc. e Part. IVA 81000110445
- Convento S. Francesco dei Frati Minori Conventuali in S. Marino Città con sede nella Repubblica di S. Marino, C.da S. Francesco n. 5. Personalità giuridica

riconosciuta con Protocollo addizionale all'Accordo Santa Sede – Repubblica di S. Marino n. 2 in relazione all'art. 5, b Enti Ecclesiastici

- Chiesa (ex-) Conventuale di S. Francesco in Gubbio (Perugia) con sede in Gubbio, Piazza 40 Martiri. Personalità giuridica riconosciuta con D.P.R. dell'11 Febbraio 1970 – n. 132; Cod. Fisc. 95002420545
- Convento di San Francesco in Oristano dei Frati Minori Conventuali con sede in Oristano, Via Duomo n. 10. Personalità giuridica riconosciuta con R.D. del 6 Febbraio 1933, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 Marzo 1933, n. 45; Cod. Fisc. 80003650951.
- Convento dei Frati Minori Conventuali di Santa Maria in Sassari con sede in Sassari, Via Artiglieria n. 1. Personalità giuridica riconosciuta con D.P.R. del 24 maggio 1957, n. 568, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1957, n. 18, p. 2752; Cod. Fisc. 80001590902.

74. Il Definitorio provinciale è il Consiglio di Amministrazione per ogni singolo Ente morale civilmente riconosciuto e nomina per essi il Legale Rappresentante.

75. Ogni conto corrente postale o bancario sia intestato a uno degli Enti riconosciuti civilmente e rechi le firme del rispettivo Legale Rappresentante e di un altro frate.

76. Ogni frate, prima della professione solenne (cfr. CIC 668), rediga il testamento olografo, valido anche in foro civile, in cui nomina unico erede l'Ente Provincia religiosa e lo depositi presso la Curia provinciale.

77. Il Ministro provinciale col suo Definitorio, consultata la commissione per l'economia, stabilisca un metodo uniforme per la compilazione dei registri di tutte le amministrazioni della Provincia, determinando le voci descrittive per le entrate e le uscite e favorisca l'introduzione della contabilità informatizzata in tutti i conventi.

78. Nell'archivio provinciale vi sia un inventario dettagliato e documentato con fotografie, del patrimonio ecclesiastico, artistico e storico presente nella Provincia. Queste opere non siano alienate o modificate dai frati senza il consenso scritto delle autorità competenti (cfr. Cost. 103,3).

79. Si promuovano incontri periodici degli economisti ed esattori per un costante aggiornamento dello stato economico.

80. Ogni convento invii annualmente al Ministro provinciale il resoconto dell'amministrazione conventuale, delle sottoamministrazioni e, per conoscenza, i bilanci delle parrocchie secondo i moduli prestabiliti (cfr. Cost. 111,2; 112,1) e il bilancio preventivo.

81. § 1. Sono di competenza del Capitolo conventuale i seguenti atti amministrativi:

- vigilare sulle spese personali e comunitarie;
- approvare gli atti di straordinaria amministrazione;
- esaminare periodicamente le eventuali sottoamministrazioni del convento;
- proporre le assunzioni e i licenziamenti del personale del convento;
- autorizzare la richiesta per l'acquisto, l'uso e il cambio degli autoveicoli, da intestare solo a Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;
- giudicare, a fine anno, quanto potrebbe essere considerato superfluo alla comunità, per destinarlo a qualche opera sociale, ad altri conventi più bisognosi e alle missioni, facendo riferimento al Ministro provinciale.

§ 2. Gli incarichi di esattore ed economo conventuale possono essere cumulati con l'autorizzazione scritta, concessa per validi motivi, da parte del Ministro provinciale, su richiesta del Capitolo conventuale (cfr. Cost. 105,2).

82. I beni immobili della Provincia (chiese, conventi e altre pertinenze) siano tutelati, a cura dell'Economo provinciale, da polizza assicurativa contro infortuni, furti, responsabilità civile e incendi.

83. Le amministrazioni e le sottoamministrazioni con personale dipendente si attengano scrupolosamente alle norme di legge in materia, provvedendo con regolarità a versare i contributi per le assicurazioni sociali e ad accreditare, su un conto deposito, la somma per il trattamento di fine rapporto (TFR).

Capitolo VII

BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI E CENTRI CULTURALI

84. § 1. Il patrimonio librario, archivistico e artistico conservato nelle biblioteche e nei musei dei conventi della Provincia sia salvaguardato, valorizzato e catalogato.

§ 2. Si curino con particolare attenzione le Biblioteche di interesse provinciale.

85. Nella sede della Curia provinciale si predispongano locali atti ad accogliere l'archivio provinciale, suddiviso in sezione storica, corrente, di deposito e segreta.

86. § 1. – In tale archivio vengano custoditi tutti i documenti riguardanti la vita e l'attività della Provincia nelle sue varie componenti (le relazioni con le Diocesi e la Curia generale, gli atti dei Capitoli provinciali, del Ministro provinciale, del Definitorio, delle Commissioni provinciali, dei conventi e delle parrocchie); i documenti relativi ai singoli frati vivi e defunti (e loro eventuali pubblicazioni e scritti di interesse provinciale); i contratti e ogni documento di carattere giuridico.

§ 2. Presso l'archivio provinciale siano custoditi i registri della Provincia: libro delle professioni (cfr. Cost. 41, 1); libro delle ordinazioni; libro dei defunti; libro dei verbali del Definitorio provinciale; eventuali libri dei verbali delle Commissioni provinciali;

§ 3. Si conservi anche il materiale storico, artistico e fotografico relativo ai singoli conventi nei quali non possa essere convenientemente custodito.

87. Il materiale relativo al settore patrimoniale, i registri dell'amministrazione provinciale, il registro-inventario dei beni mobili e immobili siano aggiornati e conservati in altra sede, distinta dal resto dell'archivio e appositamente denominata *Archivio fiscale*.

88. L'archivista provinciale venga nominato dal Ministro provinciale con il consenso del suo Definitorio, e abbia un'adeguata competenza per quanto riguarda la conservazione e la classificazione dei documenti. In forza del suo incarico, deve mantenere il segreto sui dati di natura riservata contenuti nei documenti.

89. § 1. La consultazione dell'archivio provinciale da parte dei frati sia consentita solo col permesso del Ministro provinciale, sentito l'archivista provinciale.

§ 2. L'accesso all'Archivio segreto è consentito solo al Ministro provinciale.

90. Ogni convento disponga di un archivio conventuale, debitamente ordinato e custodito. In esso si conservino documenti, registri, contratti in copia conforme, mappe, cronache, fotografie e tutto ciò che attesta la vita della comunità e documenta la sua attività.

91. § 1. Presso l'archivio conventuale siano custoditi i registri del convento: registro delle messe; registro dei legati; libro dei verbali del capitolo conventuale; registri dell'amministrazione conventuale; libro della cronaca; inventario dei beni mobili; attestati di conformità.

§ 2. La cura dell'archivio conventuale sia affidata a un frate nominato dal capitolo conventuale.

92. Nella visita canonica, il Ministro provinciale verifichi lo stato di conservazione dell'archivio provinciale e conventuale.

Capitolo VIII

CUSTODIA E DELEGAZIONE

TITOLO I – LA CUSTODIA DI SAN BONAVENTURA IN BRASILE

93. La Custodia di San Bonaventura in Brasile, canonicamente eretta il 15 Luglio 2014, è riconosciuta civilmente come “Associazione educativa San Bonaventura” fondata nella città di San Luis (Ma) il 4 Aprile 1972 e risulta iscritta nel Catasto Nazionale delle Persone Giuridiche (CNPJ) al nr. 06.042840/0001-01.

94. La Provincia stabilisce che la Custodia celebri il suo Capitolo custodiale (cfr. Cost. 195 § 1; Stat. gen. 136 § 1). “Esso sarà celebrato a norma del Direttorio per la Celebrazione del Capitolo provinciale” (Stat. gen. 136 § 2).

95. § 1. Il Custode della Custodia di San Bonaventura in Brasile viene eletto in Capitolo provinciale su proposta del Definitorio provinciale (cfr. Stat. gen. 135 § 1) e dopo l'ascolto di tutti i frati regolarmente iscritti alla Custodia (cfr. Cost. 195 § 2; Stat. gen. 135 § 1).

§ 2. Il Definitorio della Custodia, eletto in Capitolo custodiale, è formato dal Custode, dal Vicario e da altri due frati (cfr. Cost. 195 § 2).

§ 3. I Guardiani delle comunità della Custodia vengono eletti in Capitolo custodiale su proposta del Custode e del Definitorio custodiale (cfr. Cost. 196 § 2).

§ 4. I Vocali al Capitolo custodiale sono tutti i frati di voti perpetui regolarmente iscritti alla Custodia di San Bonaventura in Brasile, non irretiti da pene o sanzioni canoniche legittimamente inflitte (cfr. Cost. 183 § 2; 195 § 2 – Stat. gen. 124 § 2).

96. Il Definitorio della Custodia può deliberare spese o richieste di prestiti fino ad un massimo indicato, per ogni quadriennio, dal Ministro provinciale con il suo Definitorio, superato il quale è necessario il consenso del Definitorio provinciale (cfr. Cost. 196 § 3).

97. Tutte le richieste di assenza dalla casa religiosa, escaustrazione o uscita dall'Ordine di frati appartenenti alla Custodia devono essere inoltrate per l'approvazione al Definitorio provinciale (cfr. Cost. 196 § 3).

TITOLO II – LA DELEGAZIONE “*Nuestra Señora de la caridad del cobre*” DI CUBA

98. La Delegazione “*Nuestra Señora de la caridad del cobre*” di Cuba è stata eretta in data 2011 con delibera del Definitorio provinciale della ex Provincia Lauretana delle Marche (cfr. Stat. gen. 10 § 1).

99. § 1. La Delegazione provinciale è una struttura transitoria della Provincia, ad essa è preposto un frate responsabile Delegato del Ministro provinciale, assistito da due consiglieri (cfr. Stat. gen. 10 § 2).

§ 2. Il Delegato del Ministro provinciale è nominato per un quadriennio dal Ministro Provinciale con il suo Definitorio.

§ 3. I due consiglieri svolgono l'incarico per un quadriennio e sono scelti dai frati residenti nella Delegazione riuniti in assemblea.

§ 4. Le facoltà conferite al Delegato del Ministro provinciale, che non è superiore maggiore, vengono specificate nel decreto di nomina e nel diritto particolare.

§ 5. Il Delegato del Ministro provinciale, se non è vocale al Capitolo provinciale, vi partecipa come uditore.